

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 2387}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOBIANCO, BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI,
BORTOLANI, BRUNI, CARLOTTO, CAVIGLIASSO, CITA-
RISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LAT-
TANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, PICCOLI MARIA SANTA,
PISONI, PUCCI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZAMBON,
ZARRO, ZUECH, ZURLO, MORA, MENEGHETTI, ZANIBONI,
MARABINI**

Presentata il 24 febbraio 1981

**Norme per l'utilizzazione dell'alcole
ottenuto dalla distillazione del vino**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La gravità della situazione del comparto viti-vinicolo, attuale ed in prospettiva, caratterizzata da eccedenze produttive, che continuano ad avere conseguenze negative sull'andamento del mercato e del suo equilibrio, ha richiesto l'adozione di indispensabili misure strutturali e di mercato

In aggiunta sono stati varati dal Consiglio della CEE interventi per una distillazione straordinaria di vini che ha creato e crea problemi di collocamento dello alcole sul mercato. Si considera, altresì, che gli interventi di distillazione hanno riguardato e possono riguardare anche al-

tri comparti agricoli pomacee, patate, ecc

Pertanto sorge un delicato problema di assicurare una permanente ed economica utilizzazione di quella parte dei prodotti ottenuti dalla distillazione non assorbibile dagli sbocchi tradizionali

Tale preoccupazione venne espressa dal Governo alla Camera nella seduta del 10 giugno 1980. In quella occasione il rappresentante del Governo, rispondendo ad alcune interpellanze ed interrogazioni sulla crisi del mercato viti-vinicolo, ebbe testualmente ad affermare che «quanto alla richiesta di concordare con le distille-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rie un programma di assorbimento delle giacenze AIMA a prezzi convenuti, si tratta di una questione che dovrà essere attentamente valutata, in relazione sia alla opportunità di non creare i presupposti per un monopolio, sia alla necessità di utilizzare l'alcole ai fini energetici, ed in particolare, per essere miscelato con la benzina »

Con la presente proposta di legge si vuole rendere concreto il citato orientamento governativo tenendo conto che anche a livello comunitario si discute favorevolmente in merito all'utilizzazione a fini energetici dell'alcole ottenuto dalla distillazione delle eccedenze e/o dei sottoprodotti e comunque dei prodotti agricoli in genere

Si può, inoltre, ricordare l'ampio programma predisposto negli Stati Uniti per l'incentivazione della produzione e dell'utilizzazione del « gasohol », carburante composto dalla miscela del 90 per cento di benzina e del 10 per cento di alcole, mediante esenzioni fiscali, agevolazioni creditizie ed incentivi vari

Nell'articolo unico si tende da una parte a porre in essere un collegamento tra l'AIMA e l'ENI, al fine di miscelare piccole quantità di alcole ottenuto dalla distillazione del vino nella benzina. È noto che in piccole quantità tale miscelazione non presenta alcun problema tecnico: è dimostrato, da esperienze consolidate in altri paesi ma anche in Italia in via sperimentale, che la miscelazione sino al 15 per cento non comporta alcuna necessità di apportare modifiche alla struttura di carburazione del motore. Ad esempio, a San Paolo del Brasile quasi l'11 per cento delle auto usa combustibile miscelato con alcole in tali percentuali

Dall'altra parte, si affronta l'aspetto finanziario della suddetta operazione, in quanto bisogna prevedere un contributo che appiani la differenza tra il costo di

produzione dell'alcole ed il prezzo della benzina. È necessario un concorso dello Stato, tramite l'AIMA, per ogni litro di alcole da vino da miscelare con la benzina, al netto degli aiuti CEE previsti per gli interventi di distillazione

In proposito, si fa rilevare che a compensazione di tale onere bisogna considerare il costo annuo sostenuto dalla AIMA per i servizi di deposito e di conservazione dell'alcole non utilizzato re-si normalmente dalle distillerie

Si ricorda che l'alcole ricavato dalla distillazione dei vini se da una parte è il più costoso tra gli alcoli ottenibili dalla distillazione dei prodotti agricoli, dall'altra è quello che presenta gli aspetti più favorevoli sotto il profilo energetico, nel senso che risulta più alto il rapporto tra l'energia prodotta e l'energia consumata ai fini della trasformazione

L'ipotesi della utilizzazione ai fini energetici del 25 per cento di tutto l'alcole da vino disponibile in una campagna di vaste eccedenze produttive come quella del 1979-80, e cioè 500 mila ettanidri, comporterebbe la normalizzazione del comparto viti-vinicolo e dei distillati, ed un beneficio sulla bilancia dei pagamenti per quanto riguarda i prodotti petroliferi

La miscelazione con piccole quantità di alcole interesserebbe una modesta frazione della benzina attualmente immessa sul mercato interno e costituirebbe una prima e valida esperienza verso l'alternativa agraria al problema dei rifornimenti di carburante che l'aumento incontrollato del prezzo dei prodotti petroliferi rende sempre più conveniente

Infine, da questa esperienza si potrebbe in prospettiva pensare alla utilizzazione di insediamenti suscettibili di elevate produzioni di biomassa, insediamenti che trovano nel Mezzogiorno condizioni addirittura ideali che nessuna altra zona d'Europa sarebbe in grado di offrire

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è determinato il quantitativo di alcole ricavato dalla distillazione di vini da tavola che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A I M A) deve cedere all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per essere miscelato con il carburante

L'alcole deve avere gradazione alcolica non inferiore a 96° e comunque idonea ai fini della miscelazione con il carburante

Per ogni litro di alcole ceduto l'A I M A corrisponde all'ENI un contributo determinato con lo stesso decreto di cui al primo comma in relazione all'onere derivante dall'immissione sul mercato del carburante miscelato con l'alcole

Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A I M A